

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1819 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che modifica la decisione di esecuzione 2012/294/UE relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012***[notificata con il numero C(2016) 6466]***(I testi nelle lingue bulgara, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2012, in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2012/294/UE ⁽³⁾ la Commissione ha stabilito l'importo massimo per progetto e il tasso della partecipazione finanziaria dell'Unione entro i limiti fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e ha definito le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.
- (3) L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE dispone che tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016 e che i pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non siano ammissibili al rimborso.
- (4) Nel primo semestre del 2016 diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà incontrate nel rispettare tale scadenza nel contesto della crisi finanziaria e delle difficoltà tecniche.
- (5) Onde garantire che gli Stati membri siano in grado di procedere nell'esecuzione di tali progetti e non li abbandonino in conseguenza dell'interruzione dei rimborsi da parte della Commissione durante il secondo semestre del 2016, la scadenza di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE dovrebbe essere prorogata al 31 marzo 2017 con effetto retroattivo dal 1° luglio 2016.

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/294/UE della Commissione, del 25 maggio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 86).

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/294/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 31 marzo 2017.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
